

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- Il decreto legislativo n 38 del 15 marzo 2017, *Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*, in GU 75 del 30.3.2017 ha introdotto
- Modifiche all'articolo 2635 del codice civile:
 1. Il primo comma è sostituito dal seguente: *“salvo che il fatto costituisca piu' grave reato , gli amministratori i direttori generali, i direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente articolo*
 2. *Il terzo comma è sostituito dal seguente: Chi anche per interposta persona offre, promette o da' altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma, è punito con le pene ivi previste*
 3. *Al sesto comma le parole “utilità date o promesse” sono sostituite dalle seguenti “utilità date promesse o offerte”*
- Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente

Art. 2635 bis **“ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI):
*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 ridotta di un terzo.***

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri , anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata

Si procede a querela della persona offesa

- Dopo l'articolo 2635 bis è inserito il seguente

Art 2635 – ter (pene accessorie) La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 primo comma, comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'rt. 2635 bis , secondo comma:

- **Modifiche al decreto legislativo 231/2001:** All'articolo 25-ter comma 1 del d.lgs. 231/2001 (la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: s-bis”per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e nel caso di istigazione alla corruzione di cui al primo comma articolo 2635 bis codice civile, da 200 a 400 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2”

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CDA in data 3 ottobre 2017